

LUJO MARGETIĆ

**LA LEGGE DEL VINODOL (1288)
E L'URBARIO DI GROBNICO (1700)**

A. LA LEGGE DEL VINODOL

INTRODUZIONE

1. Nel 1988 cade il 700esimo anniversario della redazione della nota Legge del Vinodol, una delle più importanti fonti della storia del diritto croato e nello stesso tempo uno dei più interessanti documenti giuridici degli Slavi meridionali.

La Legge del Vinodol (= Legge) ci è stata conservata in un documento scritto in glagolitico nella seconda parte del secolo XVI. Essa è scritta in lingua croata con molti arcaismi interessantissimi per il filologo, lo storico del diritto, ecc.

La Legge è stata stampata per la prima volta da Anton Mažuranić nel 1843 nel periodico *Kolo*.¹ Nel 1880 V. Jagić, il noto slavista pubblicò² il testo della Legge e la sua traduzione in russo con un commento filologico e storico-giuridico molto riuscito ed ancor oggi estremamente utile. Nel 1890 F. Rački,³ basandosi principalmente sull'edizione di Jagić, ripubblicò la Legge proponendo alcuni emendamenti. Nel 1923 M. Kostrenčić preparò una nuova edizione della legge con la traduzione in croato e con un commento, che si può considerare come punto di partenza per le ulteriori indagini. Nel 1952 M. Barada⁵ e nel 1980 L. Margetić⁶ nei loro rispettivi lavori hanno ripubblicato il testo con la traduzione e commenti.

L'ultimo menzionato ha inoltre reso più facile lo studio della Legge pubblicando le riproduzioni del testo glagolitico.

¹ Kolo III, Zagreb 1843.

² V. Jagić, *Zakon' Vinodol' skij*, Petrograd 1880.

³ *Monumenta historico-juridica Slavorum Meridionalium* (= MHJSM), vol. IV, *Hrvatski pisani zakoni* (Le leggi scritte in croato), Zagreb 1890.

⁴ Nel *Rad* dell'Accademia jugoslava delle arti e delle scienze 227, Zagreb 1923 (= Kostrenčić 1923).

⁵ M. BARADA, *Hrvatski vlasteoski feudalizam*, Zagreb 1952 (= Barada 1952).

⁶ L. MARGETIĆ, *Iz vinodolske prošlosti*, Rijeka 1980.

Esistono anche altre edizioni della Legge⁷ e una traduzione in francese di J. Preux⁸ che si basa principalmente sui risultati ottenuti da Jagić.

Per l'approfondimento delle varie questioni e della complessa problematica della Legge, oltre ai lavori testé menzionati sono da rilevare soprattutto le indagini svolte in merito da V. Mažuranić,⁹ i lavori di N. Klaić,¹⁰ ed altri.¹¹

2. La Legge è stata redatta in presenza di Leonard, conte di Veglia (Krk), Modruš e Vinodol. Leonard era membro della potentissima famiglia dei conti di Veglia, più tardi chiamati Frangipani (Frankopani, Frankapani), i quali nel secolo XVI¹² con un contratto ereditario ammisero i conti di Zrini alla gestione del Vinodol e che scompaiono dalla vita pubblica in Croazia, Ungheria ed Austria dopo la tragica fine di Franjo Krsto Frankapan e di Petar Zrinski nel 1671, a Wiener Neustadt.

Quando e come i conti di Veglia entrarono in possesso del Vinodol rappresenta un problema molto arduo. L'opinione prevalente degli studiosi è che questo accadde nel 1223¹³ o nel 1225,¹⁴ in seguito alla donazione da parte del re ungaro-croato Andrija II. Nondimeno, si deve prendere in considerazione che gli studiosi ungheresi già da molti anni hanno messo in rilievo con fortissimi argomenti che questa donazione non è altro che un falso.¹⁵

⁷ V. soprattutto R. STROHAL, *Zakon vinodolski*, Zagreb 1912 (estratto del periodico «Mjesečnik» dello stesso anno).

⁸ Nella *Nouvelle revue historique de droit français et étranger*, XX, 1896, pp. 565-612 e 712-736.

⁹ V. Mažuranić, *Prinosi za hrvatski pravno-povijesni rječnik*, Zagreb 1908-1822.

¹⁰ N. Klaić, *Pitanje društvenog uređenja kvarnerskih općina u novijoj literaturi*, «Zgodovinski časopis» XII-XIII, 1958-1959, p. 243 e sg.; detta, *Što su kmetovi Vinodolskog zakona*, «Radovi Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu», Odsjek za povijest 4, 1962, p. 30 e sg.; detta *Noviji radovi na društvenoj problematici srednjovjekovne Hrvatske*, Godišnjak Istorijskog društva Bosne i Hercegovine » X, 1959, p. 333 e sg., detta, *Vinodolsko društvo u početku XVII st.*, «Vjesnik Istorijskog arhiva u Rijeci i Pazinu» (= VHARP) XVII, 1972, p. 189 e sg.; detta, *Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku*, Zagreb 1971, p. 148 e sg.; detta, *Povijest Hrvata u razvijenom srednjem vijeku*, Zagreb 1976, p. 386 e sg.

¹¹ S. Solovjev, *Predavanja iz istorije slovenskih prava*, Beograd 1939, pp. 204-205; B.D. GREKOV, *Vinodol, Vinodol'skij statut ob obščestvennom i političeskom stroe Vinodola*, Moskva-Leningrad 1948 *Izabrannye trudy I*; Moskva 1957, p. 33 e sg.; V. KOŠČAK, *Položaj Vinodola u hrvatskoj feudalnoj državi*, «Historijski zbornik» XVI, p. 131 e sg., ecc.

¹² Precisamente nel 1544. Cf. E. Laszowski, *Gorski kotar i Vinodol, Dio državine knezova Frankopana i Zrinskih*, Zagreb 1923, p. 28. Il contratto è stato pubblicato in S. Barabás, *Zrinyi Miklós a Szigetvári hős életére, Második kötet*, Budapest 1898, p. 152 e sg.

¹³ T. SMIČIKLAS, *Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae* (= CD), III, 1905, pp. 244-245.

¹⁴ A causa di alcune incongruenze nel documento. Cf. CD III, pp. 244-245; Kostrenčić 1923; Barada 1952, p. 19; Koščak, *Položaj Vinodola ...*, p. 133, ecc.

¹⁵ J. KARACSONYI, *A hamis, hibáskeltű es keltezetlen oklevelek jegyzéke 1400 ig*. Budapest 1902, p. 14; I. SZENTPÉTERY, *Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke* (Regesta regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica, Tomus I, I kötet 1001-1270, I. Füzet, Budapest 1923, pp. 81, 132.

Recentemente N. Klaić¹⁶ dopo aver eseguito una dettagliata analisi delle donazioni concernenti Modruš e Vinodol fatte dai re croato-ungheresi ai conti di Veglia, affermò che tutte le donazioni dal 1193 fino al 1322 sono false e che i conti di Veglia ottennero il Vinodol verso la metà del secolo XII.

Anche noi, nel 1980, abbiamo intrapreso un'analisi di tutti i documenti concernenti il riconoscimento del possesso del Vinodol ai conti di Veglia da parte dei re croato-ungheresi, e abbiamo accolto l'opinione di N. Klaić che neanche il più vecchio documento, la donazione di Modruš del 1193 al conte Bartol, è da considerarsi autentico e degno di fede nella forma fino a noi pervenuta, ma che d'altra parte è molto probabile che le reali donazioni di Modruš e Vinodol non conferivano ai conti di Veglia, il possesso di questi territori e non rappresentavano altro che il riconoscimento legale del possesso di Modruš e Vinodol che appartenevano ai conti di Veglia già prima di queste donazioni. In altre parole, le nostre analisi ci hanno condotto alla tesi che i conti di Veglia possedevano questi territori già nel secolo XII, così che la situazione sul continente si potrebbe paragonare a quella sull'isola di Veglia, dove però i conti ottennero il riconoscimento legale del possesso da parte di Venezia subito dopo il 1118.¹⁷

3. La struttura sociale nel Vinodol prima della Legge.

Siccome non esistono fonti che ci potrebbero informare direttamente sulla struttura sociale nel Vinodol prima della Legge, gli scienziati propongono varie risposte a questo difficile problema.

Secondo Barada¹⁸ il Vinodol nel secolo XI era un'unità amministrativa il cui pieno dominio e anche la proprietà sulla terra erano esclusivamente del re. La terra reale veniva coltivata dai servi del re che più tardi divennero coloni senza diritto di migrazione e, naturalmente, senza proprietà individuale sulla terra.

Kostrenčić¹⁹ era d'avviso che il Vinodol prima del 1223 era una «lega di comuni indipendenti», dove la gestione degli affari più importanti era in comune, mentre le altre faccende venivano regolate da ogni comune indipendentemente e liberamente. Secondo Kostrenčić «gli Slavi sono venuti nel Vinodol organizzati in famiglie nella fase della democrazia militare, ma ben presto dopo il loro insediamento il principio territoriale vinse il principio della consanguineità» e perciò nell'organizzazione dei comuni del Vinodol è possibile scorgere ancora molti residui dell'orga-

¹⁶ N. KLAJĆ, *Kako i kada su knezovi hrčki stekli Modruš i Vinodol*, VHARP XVI, 1971, p. 131 e sg.

¹⁷ Per una dettagliata argomentazione v. Margetić, *Iz vinodolske prošlosti*, p. 45 e sg.

¹⁸ Barada, 1952, pp. 23, 46 e sg.

¹⁹ Kostrenčić 1923, p. 112; detto, *Nacrt historije hrvatske države i hrvatskog prava*, Zagreb 1956, pp. 185-186.

nizzazione tribale e familiare. La teoria di Kostrenčić è stata accettata da molti scrittori²⁰ e si può considerarla come l'opinione prevalente.

Anche N. Klaić²¹ aderì all'idea della lega dei comuni liberi, ma in relazione a questo propose un'idea nuova. Secondo N. Klaić, il libero comune in Croazia nasce esclusivamente su territorio già dominato da Bisanzio, e proprio il Vinodol, secondo il parere dell'autrice, apparteneva a Bisanzio ancora nel secolo X. «L'imperatore bizantino permise agli Slavi che colonizzarono il territorio bizantino nell'Istria e nella Dalmazia di organizzare i propri comuni» e questi comuni non sono altro che una preziosa eredità dell'antichità, così che «l'antica polis, comunità di gente libera in tutto il territorio del comune»²² è stata la base sulla quale si costruì l'organizzazione sociale anche in questa parte dell'Adriatico.

Žontar,²³ seguendo le idee esposte da de Vergottini sullo sviluppo dei comuni rurali tentò di provare che i comuni nei territori del Quarnero sono la conseguenza del «movimento comunale» che a partire dal secolo XII cominciò a penetrare dalle località costiere dell'Istria e della Dalmazia – ma non da quelle con l'antica organizzazione municipale romana – verso l'interno.

Noi abbiamo cercato di provare che il comune rurale sulla costa croata cominciò a svilupparsi in primo luogo con l'aiuto del signore feudale, che nel comune trovava uno strumento che gli serviva per raccogliere i suoi guadagni in modo relativamente facile e con il quale era in grado di controllare la popolazione concedendole appunto una specie di autonomia.²⁴ È vero che i comuni rurali nel Quarnero non spuntavano «dal nulla» e che avevano alcuni presupposti storici nelle organizzazioni militari dei primi secoli dell'Alto Medio Evo, sia slave sia bizantine, ma è altrettanto vero che difficilmente si può parlare di un'eredità proveniente dall'antica polis perché i municipi romani, sorti nella Liburnia a partire dall'età del principato erano prima di tutto organismi con una forte differenziazione dei diversi strati della popolazione. Più tardi questi organismi si sviluppavano evolvendo verso le civitates del Tardo Impero Romano e trasformandosi nell'epoca bizantina in centri militarizzati ed in altri tipi d'organizzazione dell'Alto Medio Evo.²⁵

Taluni²⁶ credono che i comuni del Vinodol erano tanto fortemente

²⁰ V.p.e. Solovjev, *Predavanja ...*, p. 204; A. DABINOVIĆ, *Hrvatska državna i pravna povijest*, Zagreb 1940, p. 459; Z. HERKOV, *Statut grada Rijeke*, Zagreb 1948, p. 40 e sg. ecc.

²¹ N. KLAJČ, *Povijest II*, p. 383.

²² Cf. N. KLAJČ, *Društvena struktura ...*, pp. 128-132.

²³ J. ŽONTAR, *Kastavščina in njeni statuti do konca 16. stoljetja*, «Zbornik znanstvenih razprav» XXI, 1945-1946, p. 157.

²⁴ V.p.e. L. MARGETIĆ, *Neka pitanja razvitka srednjovjekovnih liburnijskih općina*, «Dometi», 7, n. 6, 1974, p. 5 e ss.; «Liburnijske teme» I, Opatija 1974, p. 95 e sg.

²⁵ V.p.e. L. MARGETIĆ, *Plinio e le comunità della Liburnia*, «Atti» del Centro di ricerche storiche di Rovigno, (= Atti) IX, 1978-1979, pp. 301-358, 631-633 e 643-644; detto, *Najstarije vijesti o borbi krčkih i creskih pučana za očuvanje svojih prava*, «Jugoslavenski istorijski časopis» 1-4, 1978, pp. 54-68; detto, *Accenni ai confini augustei del territorio tergestino*, Atti X, 1979-1980, pp. 75-101, 420, 428-429.

²⁶ P.e. N. KLAJČ, *Povijest II*, p. 387.

organizzati da potersi intromettere tra il conte ed i coloni e che il conte non aveva quasi nessuna ingerenza nella vita di un colono. Noi abbiamo invece cercato di provare²⁷ che tra tutti i comuni del Quarnero proprio i comuni del Vinodol erano tra i meno sviluppati e che la loro forza economica era molto debole. Inoltre, il conte si assicurò tramite la Legge e le consuetudini una grande ingerenza nella vita dei singoli coloni. Basti ricordare che il conte liberava alcuni membri del comune dai loro obblighi verso di lui,²⁸ che egli poteva prendere per sé e la sua famiglia del bestiame dai singoli membri del comune anche senza l'intervento del centenario,²⁹ inoltre che l'esecuzione delle sentenze poteva aver luogo solamente mediante la persona designata dal conte,³⁰ e che il conte aveva il pieno potere sopra la vita dei singoli membri del comune in caso d'indempimento volontario della sentenza e del pagamento delle multe da parte del colono,³¹ ecc. ecc.

4. Il sistema probatorio nel Vinodol medievale.

La prova più importante e decisiva nel Vinodol medievale era il testimone.³² Se non c'erano dei testimoni il convenuto si purificava con il giuramento. Nei delitti minori il convenuto giura da solo, negli altri insieme ai *congiuratori*, il cui numero dipende dalla gravità del crimine.³³ Soltanto nella violenza carnale il giuramento lo fa la donna violentata con i *congiuratori*. Colui che deve giurare con i *congiuratori*, li sceglie secondo la sua volontà. Se egli non può trovare il numero sufficiente di *congiuratori*, giura tante volte quanti *congiuratori* gli mancano.

Questo è davvero strano. La Legge garantisce, per così dire, l'impunità all'abile malfattore che comodamente e senza nessun pericolo può evitare la punizione. Il malfattore deve soltanto stare attento a non essere visto da qualcuno per non venire punito anche nel caso in cui tutti gli indizi parlano contro di lui ed anche se i giudici sono profondamente convinti della sua colpevolezza. Verso la fine del secolo XIII³⁴ il giudizio di Dio non esiste più nel Vinodol e la tortura non è ancora in uso in questa

²⁷ V. L. MARGETIĆ, *Creske općine u svjetlu isprave od 5. listopada 1283. i pitanje kontinuiteta dalmatinskih gradskih općina*, «Radovi Instituta za hrvatsku povijest» 7, Zagreb 1975, pp. 18-33.

²⁸ V.p.e. E. LASZOWSKI, *Urbar vinodolskih imanja knezova Zrinskih*; «Vjesnik kr. hrv.-slav.-dalm. Zemaljskog arkiva» (= VZA) XVII, 1915, pp. 84, 89, 97-100, 101, 103.

²⁹ La Legge, art. 5.

³⁰ La Legge, art. 50.

³¹ La Legge, art. 74.

³² P.e. La Legge, art. 9, 11, 27, 68 ecc.

³³ La Legge, art. 10: 5; art. 9 e 11: 11, art. 9 e 56: 24; art. 68: 49 congiuratori.

³⁴ È molto probabile che prima della Legge il giudizio di Dio esistesse nel Vinodol. Basti ricordare l'indubbia esistenza del giudizio di Dio ad Arbe (Rab) ancora nel 1234 (CD III, p. 421) e negli statuti di Albona (Labin) (Lo statuto di Albona) 1.1, cap. 16; v.C.de Franceschi, *Statuta communis Albonae*, «Archeografo Triestino», vol. IV, della III Serie, XXXII della Raccolta) e di Fianona (Plomin) (Lo statuto di Fianona), lib. I, cap. 15; v. B. STULLI, *Fragment statuta plominske općine*, VHARP XVI, 1969).

nostra regione.³⁵ Se il malfattore non può trovare i *congiuratori*, p.e. a causa del suo ben noto malvagio carattere e della convinzione generale della sua colpevolezza, egli può nondimeno molto facilmente sfuggire alla condanna ripetendo il suo giuramento. Non è improbabile dunque che la Legge rimase lettera morta o, forse, che le sue norme riguardanti i *congiuratori* si devono interpretare diversamente.³⁶

5. Un'accenno al diritto criminale

a) Nella Legge troviamo un gran numero di delitti ai quali è connessa la pena. Kostrenčić³⁷ e Barada³⁸ tentarono di sistematizzare i delitti che compaiono nella Legge e non si può negare che le loro proposte ed analisi siano molto utili. Nondimeno, ci pare che finora non è stata messa in luce con abbastanza vigore la circostanza che la Legge del Vinodol – come del resto anche le altre codificazioni medievali – differisca profondamente dal diritto moderno. Infatti, non dovrebbero esistere dei dubbi che nella Legge del Vinodol non era stato accolto il noto principio *nulum crimen sine lege*. Ci pare che siano decisive le parole dell'art. 39:

«Nessuna querela può terminare con pena superiore a 6 libre, eccetto per le violenze soprannominate». Con ciò si stabilisce che la corte può condannare l'accusato anche per altri reati che non sono menzionati dalla Legge, ma che la pena non deve oltrepassare le 6 libre. Con ciò si voleva raggiungere lo scopo di poter punire anche i delitti non menzionati, ma ancora di più di rendere impossibile che il conte e la sua corte condannino i coloni a gravi pene pecuniarie e per reati non previsti dalla Legge. Anche questo articolo è la prova che la Legge è stata compilata dai rappresentanti dei coloni, ma con la partecipazione vigile dei rappresentanti del conte.

b) Si sostiene che nella Legge non esiste il principio della colpa come un presupposto alla pena, e che si «puniva non l'intenzione, ma l'atto».³⁹ Ma già nel lontano 1881 lo studioso russo Vladimirski-Budanov⁴⁰ affermava l'opposto. Ed infatti dagli articoli 27, 62 e 64 si può facilmente constatare che la Legge conosce la differenza tra i delitti dolosi e quelli colposi ed è estremamente poco probabile che la stessa differenza non sia esistita anche per l'omicidio, tanto più che anche nella Bolla d'oro del

³⁵ Com'è noto, la tortura cominciò ad entrare nella procedura criminale europea appena nel secolo XIII. Appena nel 1252 papa Innocenzo IV la approva contro i presunti eretici. Cf. G. SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, Milano 1927, p. 476.

³⁶ Per i dettagli e per la nostra tesi v. L. MARGETIĆ, *Dokazna sredstva u sudskom postupku na frankapanskim primorskim posjedima*, «Krčki zbornik» 7, 1976, p. 205 e sg.; lo stesso, *Iz Vinodolske prošlosti*, pp. 151-152.

³⁷ Kostrenčić 1923, pp. 206-207.


³⁸ Barada 1952, pp. 70-71.

³⁹ Cf. J. ŠILOVIĆ, *O razvoju krivnje u hrvatskom kaznenom pravu*, «Rad» 194, 1912, p. 157 e sg.; Kostrenčić 1923, p. 203; D. Milović, *Nešto o mjestu i tretmanu vinosti u riječkom krivičnom pravu XVI stoljeća*, VHARP XVIII, 1972, p. 183.

⁴⁰ M. VLADIMIRSKI-BUDANOV, *Neizdannyje zakony jugozapadnyh' Slavjan'*, «Žurnal ministarstva narodnoga prosvješćenija» 214, 19881, pp. 314-315.

1242,⁴¹ dove sono specificate le più importanti norme riguardanti il diritto della città di Zagabria, si distingue l'uccisione nel gioco sine premeditata malicia e l'uccisione dolosa.

⁴¹ CD IV, p. 173.



Legge del Vinodol: prima pagina del testo (Sec. XVI).

TESTO DELLA LEGGE DEL VINODOL

(in traduzione)

*Avvertenza: per le parole e frasi segnate con * le spiegazioni si trovano dopo il testo della Legge.*

lv

I | In nome di Dio. Amen. Negli anni del Signore 1288, indizione prima, al sesto giorno del mese di gennaio. | Al tempo di re Ladislav, magnifico re del regno d'Ungheria, nel sedicesimo anno del suo regno. || 5 | Al tempo cioè degli uomini magnifici, signori Fridrik, * Ivan, | Leonard, Dujmo, Bartol e Vid, | conti di Krk, Vinodol e Modruš. | Vedendo spesso che la gente erra | in merito alle loro vecchie e valide leggi, ognuno || 10 | per se stesso e tutti insieme, gli uomini di Vinodol, nel desiderio | di preservare per intero tutte quelle vecchie leggi | custodite da sempre dai loro antenati, benché scomposte, | si sono radunati (cioè) gli ecclesiastici | ed i laici, (e) dopo essersi seriamente consultati || 15 | in Novigrad alla presenza di quello stesso conte | Leonard soprannominato, hanno eletto da ogni città del Vinodol nella commissione non tutti gli anziani | ma coloro per i quali sapevano che ricordano meglio le leggi | dei loro padri e quelle che avevano ascoltato dai loro avi, || 20 | e hanno ordinato e decretato imperativamente che si registrino tutte le buone e valide leggi del Vinodol, | delle quali si potrebbero ricordare | o che avevano udito dai loro padri ed avi sopraddetti | così che da oggi in avanti si possino evitare errori || 25 | in queste cose e che i loro figli in futuro non dubitino | di queste leggi. E codesti per questo vennero eletti | da questi stessi uomini di Vinodol: da Novigrad | Črna, il governatore di tutto il Vinodol e dei conti | soprannominati (così che da oggi in avanti si possino evitare gli errori ||

2r

I | in queste cose e che i loro figli in futuro non dubitino | di queste consuetudini. E perciò questi vennero eletti | da questi stessi uomini di Vinodol: da Novigrad Črna, il | governatore di tutto il Vinodol e dei conti soprannominati), Petar || 5 | il pievano e Vlkona Pribohna il centenario, * Janac Saražin, | Bogdan Vlčinić. Da Ledenice: Ratko prvad* e | Radoslav, preti, Dobroša, il centenario. Da Bribir Dragoslav | l'arhiprvad e Bogdan, il prete, Zlonimir, il centenario, | Jurislav Gradenić. Da Grižane: i preti Ljuban e Petar, || 10 | il centenario Domjan, Dunat, Dragoljub, Vidomir | Vlčić. Da Drivenik: il centenario Dragoljub e Mikula | Dragoljub e Pribinig. E da Hreljin: il pievano Raden | ed il centenario Ivanac, Živina il giudice e Kliman Nedal. | Da Bakar: il pievano Krstiha ed il prete Grubina, il || 15 | centenario Ivan, Derga Vlčina e Nedrag. Da Trsat: Vazmina | il pievano e il centenario Nedrag, il giudice Dominik e Vieka. | Da Grobno: il pievano Kirint e il centenario Slavan e | Domjan Kinović, Paval e Slavina Vukodražić | e tutti questi nominati, radunatisi per volontà comune || 20 | e con l'unanime consenso hanno raccolto per ordine di tutta | la comunità del Vinodol (hanno raccolto le leggi) descritte più avanti, o | quelle che hanno sentito dai loro antenati. | (Art. 1)

Prima di tutto, se c'è qualche chiesa comunale di Vinodol | da consacrare o sarà consacrata dal signor || 25 | vescovo, nella cui giurisdizione si trova la nominata chiesa,* egli riceverà a nome di questa consacrazione soltanto 40 soldini piccoli veneziani | e un pranzo ed una cena, e proprio | da coloro che hanno fatto consacrare la chiesa. Il diacono | che serve il vescovo nella stessa chiesa – il cui || 30 | nome in croato è malik e in lingua valacca macarol* – ||

2v

I | riceverà per la stessa consacrazione soltanto | 15 piccoli soldini veneziani. – (Art. 2) Poi, in quanto alle nominate chiese | o abbazie o monasteri comunali, il signor vescovo | non può decretare, prendere od ordinare || 5 | eccetto quello che sono disposti a dargli i castaldi di queste | stesse chiese di loro libera volontà. – (Art. 3) Poi, in quanto ai preti | della nominata comunità, questo stesso vescovo può comandare | o prendere soltanto quando egli manda <qualcuno> o egli stesso viaggia per la contea, così | che in ogni città del Vinodol dove va, devono dargli || 10 | i preti di tale città un pranzo e una cena; nondimeno | essi non sono obbligati a portargli questo pranzo e questa cena oltre il territorio | della stessa città e non sono obbligati portare fuori <dal territorio> ... nessun altro | obbligo hanno verso di lui i nominati preti e diaconi, eccetto, | se si sono resi colpevoli di qualche torto o colpa, per la quale || 15 | dovrebbero pagare qualche ammenda <perché in tal caso> questo vescovo può dai trasgressori prendere 40 soldini veneziani. Un'ammenda maggiore non può | spettargli da questi preti e diaconi. – (Art. 4) E poi, quando | viaggia il signor vescovo, egli ha diritto di viaggiare con sette cavalli | <a spese dei comuni>, l'ottavo cavallo è per i bagagli. – (Art. 5) E poi, quando il signor conte del Vinodol || 20 | o il nominato vescovo viaggia per la contea di | Vinodol, se arriva in qualche città, egli può <ordinare> | che il centenario di questa città prenda e gli porti | l'approvvigionamento per lui e la sua famiglia* | manzi e bestiame minuto di chi che sia, dal più vicino posto || 25 | e ciò del bestiame dei coloni, dei nobili, | dei preti e di tutti gli altri uomini. Nondimeno, per ciò | il signor conte deve pagare in ogni caso*. Inoltre, egli può | tramite i suoi permani prendere per se e per la sua famiglia e per tutta la sua | corte del bestiame più vicino di questo stesso comune senza riguardo || 30 | a chi esso appartiene tra i soprannominati. ||

3r

I | – (Art. 6) Poi, se qualcuno esegue una rapina sulla strada o in un altro posto, che paghi | al conte 50 libre. – (Art. 7) E poi, se qualcuno irrompe nel magazzino | di notte o se in esso ruba qualcosa e qualcuno grida «aiutate», deve pagare al conte 50 libre. Coloro che gridano || 5 | «aiutate» sono creduti, se confermano con giuramento, che | hanno riconosciuto quel malfattore. Invece, se là non venne | gridato, si deve pagare soltanto 40 soldini ed il danno | come sopra detto. E se fa quel misfatto di giorno | è obbligato a pagare soltanto 40 soldini, se si può pro- || 10 | vare con un testimone degno di fede. – (Art. 8) Poi, se qualcuno ha rubato di notte | dalla stalla una bestia o dall'aia del grano e dall'alveare | cioè dal posto dove si tengono le api, il miele, paga altresì al conte | 50 libre, se là c'è stato il grido «aiuta» e di giorno | 40 soldini, come pure di notte, se non c'è stato il grido, || 15 | come anche il doppio danno, com'è scritto. Al grido si crede. | – (Art. 9) Se davanti alla corte c'è una causa per violenza o per furto | di una qual-

siasi cosa e l'attore non ha testimoni contro il | convenuto e si arriva al giuramento, per la rapina il colpevole deve giurare | con 24 (congiuratori) e per i nominati furti con || 20 | 11, se in questo furto ci fù danno e se c'è stato il grido | «aiuta». — (Art. 10) E poi, per furti nell'ovile e per incendio | del grano, che si trova nel campo come anche per il furto di fieno | dal covone durante la notte, — per questi fatti si deve giurare con | 5 (congiuratori). E il ladro non può avere l'aiutante* senza il permesso || 25 | della corte. Nondimeno, colui che deve giurare, che trovi | i congiuratori come meglio può e se non li può avere,* deve giurare | egli stesso o essi devono tante volte giurare. | — (Art. 11) Poi, se qualcuno fa violenza nel | porto di Vinodol, deve pagare al conte 50 libre. ||

3v

1 | Se qualcuno fa ivi il furto paga 24 libre. Se là | non ci sono testimoni, colui che cela deve giurare con 11 (congiuratori) | se ciò accadde sia di notte sia di giorno. — (Art. 12) E poi, se qualcuno | accoglie qualche proscritto di questa contea e gli da || 5 | da mangiare o da bere o qualsiasi aiuto o consiglio, deve | pagare al conte 50 libre. — (Art. 13) E poi, quando un sodalizio | divide l'introito tra se, è obbligato a dare l'intera decima parte. | — (Art. 14) E poi, nessuna clausola penale* per qualsiasi cosa | si può fissare direttamente tra la gente della contea || 10 | o stabilire un'obbligo generale | o singolare, altrimenti la metà di questa clausola penale appartiene al comune, e la metà | ai signori di quella città dove questo era stato fatto. — (Art. 15) Poi,* | ogni prete è obbligato fare la guardia notturna nella città come l'altra gente. | — (Art. 16) E poi, nessun diacono può ricevere i (sacri) ordini nella contea || 15 | senza il permesso del conte e del comune della città dove risiede. — (Art. 17) Poi, nessun | colono o altro uomo del comune può andar via per | vivere in una chiesa o servire in un'abbazia o in un monastero | o fare il sagrestano | senza il permesso del conte e del comune. — (Art. 18) E poi, a una donna || 20 | di buona fama proposta come testimone, se non ci sono altri testimoni, si crede nella causa con un'altra donna, sia per delitto, verbale | sia per maltrattamento e ferimento. — (Art. 19) E poi, nessun testimone | proposto può testimoniare, se non era stato chiamato precedentemente dal | pristav.* Chi fa ciò, paga al conte 40 soldini || 25 | ed è tenuto a colui, il quale ebbe danno dalla sua | testimonianza, pagare tutto il danno che avrebbe in tale circostanza. — (Art. 20) Poi, nessuno può proporre la propria moglie come proprio testimone; | a lei non si crede in nessun caso. — (Art. 21) Poi, se qualcuno chiama | un altro davanti alla corte nel palazzo e, gli dice «è così ||

4r

1 | o no» o l'accusa di qualche colpa, questi può | pronunciarsi o tacere. — (Art. 22) Poi, quanto ai testimoni dell'accusa | se qualcuno fa causa davanti alla corte, deve proporre | i testimoni e provare che è così. — (Art. 23) Poi, la || 5 | pudaria,* cioè la guardia alle vigne ed alle terre | ed alle aie ed altre cose, per le quali le guardie testimoniano (come persone) degne di fede — nondimeno se davanti a lui qualche danno | si fa, allora deve gridare «aiutate», se non | preleva qualche segno (di riconoscimento) di quel danneggiatore, come anche quando || 10 | prova con un testimone degno di fede o se non porta davanti alla corte quel | segno prima che il colpevole si lagnasse davanti alla corte | o se non va con questo stesso colpevole immediatamente | davanti alla corte. — (Art. 24) E poi, ognuno può gridare «aiutate» se vede che si fa qualche misfatto e per questo || 15 | non può

essere punito con nessuna pena. | — (Art. 25) Per il maltrattamento, il ferimento e le percosse tra i coloni | la pena è soltanto di 40 soldini, che il colpevole deve pagare | al conte, ed a colui che è stato maltrattato 2 capi di bestiame minuto e la medicatura. | Questo si riferisce anche al centenario, al graščik* ed al busović, || 20 | i quali sottostanno alla legge dei coloni ed al tribunale dei coloni | e non a quello dei servitori. Secondo la legge dei coloni si giudica | anche per il risarcimento delle lesioni. | — (Art. 26) Poi, al centenario, al graščik ed al busović non si crede in nessuna cosa || 25 | fatta durante il loro ufficio, eccetto entro | l'anno dopo il termine del loro ufficio. | — (Art. 27) Poi, se un'uomo getta a terra ad una donna la hoverlica* o il copricapo | dalla testa dolosamente e questo si può provare | con tre buoni uomini o donne, ||

4v

1 | paga 50 libre, se l'accusa si riferisce a ciò. Di questo il conte ha | 40 soldini, quella che ha subito il disonore, 48 libre. | Se invece una donna getta giù all'altra il nominato copricapo, | paga 2 libre alla corte, ed a quella 2 pecore; Se là || 5 | non ci sono stati buoni testimoni, colui che cela di | averlo fatto deve giurare e poi è libero. — (Art. 28) E poi, se un uomo o una donna | o ad una donna e questo si può provare con un | fededegno testimone maschio o femmina, se non ci sono ivi altri testimoni, | paga alla corte 2 libre, e alla parte || 10 | alla quale ha detto questo, 2 libre. — (Art. 29) E poi, se qualcuno uccidesse uno dei | viceconti o dei servitori della famiglia di casa del signor conte e dei permani | e poi fuggisse e non si potrebbe prenderlo, il conte prenda | la vražba,* cioè la pena pecuniaria come e quanto egli vuole, || 15 | ma soltanto la metà della stirpe del malfattore, | perché la stirpe è obbligata soltanto per la metà, e il malfattore per l'altra metà. | Ma se si acciappa il malfattore, su di lui può quello stesso | conte o qualcun altro per lui, vendicarsi | come vuole, e la sua stirpe non si condanna. || 20 | — (Art. 30) E poi, se qualcuno tende un'imboscata ai nominati viceconti | o servitori o permani e questo si può provare | con fededegni testimoni, paga al conte 50 libre, anche | in caso che fosse picchiato o ferito; per il ferimento | egli è obbligato a pagare la metà. Se a qualcuno di loro || 25 | fosse reciso o lesa qualche arto in modo che a causa di ciò non potesse ritornare | nello stato salutare precedente, egli deve pagare quella multa, alla quale | il conte vuole condannarlo. — (Art. 31) E poi, se qualcuno uccidesse un colono | o una persona della stirpe dei coloni, e non può essere acciuffato, che paghi la pena | do 100 libre ai parenti e al comune di quella città alla quale l'ucciso appartiene spettano 2 libre. ||

5r

1 | Di queste 100 libre devono ricevere: i figli dell'ucciso, se egli | ha dei figli, devono avere la metà, e l'altra metà spetta ai suoi parenti. | Questa è la pena per l'uccisore. Se egli fugge, i suoi parenti | devono pagare la metà e l'altra metà i suoi eredi, se li || 5 | ha. Se è possibile acciuffarlo prima che la vražba sia stata pagata | o prima che sia fatto l'accomodamento, che vendetta su di lui si faccia | ed i suoi parenti siano liberi. — (Art. 32) E poi,* le figlie, | rimaste dopo la morte del padre o della madre, o i figli, | se queste figlie non hanno fratelli, devono essere corredate o || 10 | a queste figlie si lasciano i beni paterni e materni (a condizione) | che facciano tutti i servizi con i quali dovevano servire la corte | i loro padri e madri. Lo stesso vale, se i figli rimarebbero e morirebbero senza eredi. | — (Art. 33) Poi, se qualcuno tiene qualche bene vacante, cioè qualcosa che | sarebbe di

nessuno e dovrebbe appartenere alla corte senza ordine || 15 | o richiesta della corte e ciò potrebbe costatare | il signore e il suo funzionario, egli è obbligato a pagare | al conte il settuplo introito per ogni anno | che tiene quello stesso bene vacante e la pena di | 40 soldini per ogni anno, e quel bene vacante deve || 20 | ritornare alla corte del conte. — (Art. 34) Poi, * se qualcuno tiene | un bene, una terra o una vigna o un possesso o un orto e in questi possedimenti il signor | conte avrebbe la compartecipazione e se egli non la darebbe, è obbligato | a quella pena soprannominata, cioè dalla compartecipazione, se si può || 25 | provocare che egli ha fatto questo. — (Art. 35) Poi, se qualcuno | ruba qualche cosa al conte o alla sua corte o al viceconte | od ad uno dei servitori soprannominati, paga | al conte la pena come è detto sopra del furto, (e) a colui, al | quale è stato fatto, il settuplo. ||

5v

1 | (Art. 36) E poi, * i coloni ed i preti devono avere tra di loro | la stessa legge, ma se qualcuno ruba qualcosa appartenente ad una chiesa | o a un monastero o ad un'abbazia, egli è obbligato a <pagare> la pena, | alla quale è obbligato riguardo alle cose del conte o dei soprannominati servitori. || 5 | — (Art. 37) Poi, per nessun furto fatto di giorno c'è pena maggiore | di 40 soldini, e questo vale anche (per il furto) di notte eccetto se ci è stato il grido | «aiutate» e se ciò sarebbe nella città, eccetto i furti sopra | nominati. Anche per ogni furto sia di giorno sia | di notte quel colpevole deve pagare 40 soldini || 10 | e questi appartengono al comune della città dove il furto è stato fatto. | — (Art. 38) E poi, * se non c'è querela non c'è (neanche) la sentenza per la pena | e nessuno può essere costretto a intentare causa | per qualche cosa davanti alla corte o altrove, eccetto se lo | fa volontariamente. Chi intenta questa causa, deve condurla || 15 | a termine. — (Art. 38) E poi, * nessuna querela può | terminare con una pena superiore a 6 libbre, eccetto per le violenze soprannominate. | — (Art. 40) E poi, nessuna assoluzione o sentenza o multa possono | essere pronunciate senza la volontà del conte o se non è stato presente in nome del conte | un uomo, che lo fa secondo il suo ordine. || 20 | — (Art. 41) E poi, * i rotnici per punire i colpevoli: a questi rotnici | non si crede eccetto se ogni volta prendono un segno di riconoscimento a colui che è colpevole | per la propria colpa. Il terzo giorno si deve venire | davanti alla corte con questo segno e consegnarlo. — (Art. 42) E poi, a nessun | magazzinoiere si crede né è fededegno in nessuna cosa || 25 | per la quale egli avrebbe detto che l'ha data a qualcuno o donata o prestata | o che l'ha data in qualsiasi maniera dalla sua cantina | eccetto fino al valore di 20 soldini, eccetto | se egli ha dei testimoni fededegni. Ma anche su quelli 20 soldini | di valore, egli deve giurare toccando il santo vangelo. ||

6r

1 | — (Art. 43) Poi, nessun taverniere è creduto senza testimonianza | per alcun credito, che egli avrebbe dal proprio vino | eccetto (fino a) 10 soldini, mentre al podružnik, cioè colui che vende il vino | altrui (si crede fino a) 50 soldini ma devono giurare anche su questo. || 5 | — (Art. 44) Poi, nessun libro commerciale è fededegno | senza buoni testimoni eccetto fino a 50 libbre per ogni debito | ma anche di ciò si deve con giuramento sul vangelo confermare | i propri libri. — (Art. 45) Poi, nessun premio che si da di nascosto | per il ritrovamento di qualche cosa, misfatto o altra cosa, come terre, || 10 | vigne o altre cose per le quali si dà se-

condo la legge | il likuf* – o per il ritrovamento di un bue – non si può | dare più di 40 soldini, e chi darebbe di più, ciò è a suo danno | eccetto se il signor conte decise di dare di più | per il ritrovamento di qualche misfatto o altra cosa || 15 | che si presume appartenga allo stesso | conte. Su questi 40 soldini deve giurare che | li ha dato o promesso di dare colui che afferma di | aver dato questo premio o che l'ha chiesto e trovato. | Alla corte per la multa non si deve di questi 40 soldini dare niente || 20 | eccetto 20 soldini, e per ogni pezzo di bestiame minuto | 2 soldini. – (Art. 46) E poi, se qualcuno denuncia qualche cosa vacante | o la partecipazione, come sopra detto, e non potrebbe | provare, è condannato alla stessa multa alla quale sarebbe condannato | colui che è stato denunciato. – (Art. 47) E poi,* se qualcuno davanti alla corte || 25 | indica o conduce i testimoni parlando così: | «costui sa che è così» e l'avversario | dice: «e quest'altro sa che non è così», i testimoni di quell'altro | sono pure ammessi. Quelli che non sono <ammessi>, si devono allontanare. ||

6v

1 | – (Art. 48) Poi,* nessun pristav può prendere più di 10 soldini | dalla maggiore causa, – e la vertenza maggiore di qualsiasi cosa è | quella oltre 40 soldini – e nella vertenza minore – che è altrettanto | 40 soldini e (di valore) al di sotto a questo – 5 soldini. Se || 5 | fa contro questo, è obbligato (dare) un bue o libbre | 8, di che al conte va la metà, e alla città dove questo accadde | l'altra metà. – (Art. 49) E poi, se si pignora tramite il pristav un piccolo manzo | vivo per furto, il pristav deve ricevere per questo un paio di suole | e il manzo appartiene a colui, al quale spetta con gli altri suoi diritti || 10 | come è stabilito; ma se si pignora morto ma ancora intero, il pristav | deve riceverne un quarto. Se non è intero, la carne sequestrata | appartiene al pristav e colui di chi è la carne, che cerchi | il suo diritto. – (Art. 50) Poi, dei manzi grandi che si pignorano per furto | il pristav deve ricevere da ogni manzo 5 soldini || 15 | sia questo vivo o morto, come anche dalle cose di valore | di 40 soldini; se hanno un valore inferiore, a lui spettano 2 soldini, se superiore, | 5 soldini; nondimeno, questo pristav deve essere | preso dalla corte e con il suo permesso. E si deve badare | che il colono prenda per il furto di una cosa il doppio, e la corte || 20 | del conte ed i servitori soprannominati di una cosa sette. | – (Art. 51) Poi, se il pristav è risultato colpevole, che sia condannato a favore del conte | di tutto il suo avere mobile ed immobile. E se | qualcuno lo denuncia davanti alla corte o altrove per falso e non può | provarlo, è condannato a favore del conte a 40 soldini, e a quel pristav || 25 | a un bue o 10 libbre. E se è trovato colpevole | è condannato alla sopraddetta pena e non può essere più pristav | senza il permesso del conte, e la parte contro la quale parlava falsamente | se è stata in alcuna cosa condannata, che sia prosciolta | e che vinca la causa che ha perso. Nondimeno, si deve || 30 | provarlo colpevole con tre fededegni testimoni. ||

7r

1 | – (Art. 52) Poi, se un testimone è trovato falso, lo si condanna | a favore del conte a <dare> un bue o 8 libbre, e la parte, contro | la quale ha testimoniato, da tutto il suo danno deve essere | liberata, se in qualche cosa dovrebbe essere condannata. Egli || 5 | non può più essere testimone in futuro senza il permesso | della corte. E se egli è accusato come colpevole, e non si può provarlo, | colui che lo ha accusato e non può provare, paga al conte | 2 libbre e a quel testimone 1 bue o

8 libre. | E lo si deve provare falso con tre fededegni uomini. || 10 | – (Art. 53) E poi, se qualcuno prova la falsità di qualche pristav | o testimone, costui non può intentare nessuna causa per questo d'ora | in poi contro l'accusatore o contro il testimone | né nessun altro per lui. E se qualcuno afferma per il pristav o | per il testimone che sono falsi o promette provarlo || 15 | con testimoni, e questi testimoni non sono disposti <a testimoniare> o le loro dichiarazioni | non sono concordi con quello che egli ha denunciato, egli non può | d'ora in poi promuovere contro loro nessuna causa. | Ovvero:^{*} se qualcuno è proposto per testimone in una cosa davanti | alla corte, e una delle parti vorrebbe confutare la sua || 20 | testimonianza, egli può farlo, se ha testimoni. Se | si propongono dei testimoni contro costui o contro la sua | testimonianza ed essi testimoniano come egli promise di provare, | d'ora in poi contro nessuno di questi testimoni egli | può promuovere causa o proporre testimoni per questo || 25 | e non può in nessuna cosa intentare causa | né qualcun altro per questo testimone o per la sua testimonianza | può procedere contro di lui. | – (Art. 54) E poi, nessun aiutante nelle maggiori vertenze può | prendere per il suo aiuto più di 10 soldini ||

7v

1 | e nelle minori 5 soldini. E il colono non può essere | l'aiutante per il nobile né il nobile per il colono senza il permesso | della corte. Chi fa il contrario deve dare | al conte 1 bue e lo stesso a colui del quale è stato l'aiutante || 5 | o 8 libre. – (Art. 55) E poi, tutte le clausole penali che il conte | stabilirebbe da solo o decreterebbe direttamente, generalmente e singolarmente | che siano sue e che spettino a lui. | – (Art. 56) E poi, se qualcuno usa violenza carnale ad una donna | o vorrebbe violentarla, deve pagare al conte 50 libre, || 10 | e lo stesso alla donna, se non può accordarsi con lei | in qualche maniera. Ovvero se di questa violenza non ci sono testimoni, a lei | si crede; nondimeno essa deve giurare mettendo la mano | sul vangelo, toccandolo, con 24 (congiuratori) di questa violenza contro | colui che è accusato. Questa donna deve trovare || 15 | questi congiuratori come meglio può. Se non ci sono i congiuratori o essa non può | averne tanti, è tenuta questa donna a giurare per quelli | che le mancano. Quando dunque essi giurano con lei o lei stessa dopo la prima volta, | che tocchino con la mano e dicano «in questo giuramento». E tutti i suoi | congiuratori devono essere donne. E colei che ivi giura, || 20 | che il suo aiutante risponda: «sì, giuro con questo giuramento» | e lei deve giurare come sopra detto. – E se questa stessa | donna o uno dei suoi congiuratori tralascia quanto sopra | detto, colui che è accusato, deve essere liberato | dal crimine sopraddetto. – (Art. 57) E poi, nessun raduno || 25 | comunale o singolare nella città o altrove | riguardante le cose spettanti al comune può | tenersi senza la presenza dell'uomo del conte; se fanno contro questo, | perdono tutti i loro beni e che questi appartenghino al conte | sopraddetto. – (Art. 58) E poi, ogni prete, che ha la chiesa nella città ||

8r

1 | è tenuto a celebrare la messa e fare altri sacri | uffici, eccetto se è impedito da un ostacolo | giustificato. Se fa altrimenti, perde un bue e che sia | una metà al conte e l'altra metà al comune di quella città dove || 5 | ciò fu fatto. – (Art. 59) E poi,^{*} se è provato che una donna è avvelenatrice | e questo si può provare con fededegna testimonianza, | finora essa si condannava a favore del conte per 100 libre o si bruciava | se non aveva da pagare. Ma d'ora in avanti | se essa lo fa, il si-

gnor conte può punirla secondo || 10 || la propria volontà. Alla stessa pena è soggetto l'uomo, | se trovato nello stesso crimine. — (Art. 60) E poi,*, se qualcuno vuole | denunciare davanti alla corte per qualche crimine | o per un'altra divieto o un'altra cosa, deve | dire così alla corte: «io ti denuncio costui per || 15 || questa cosa» o: «io ti dico che il tale ha fatto | questa cosa». Nessuna denuncia o accusa può essere fatta diversamente, altrimenti è invalida. | E se qualcuno denuncia un'altra persona alla corte, e non può | provare, è condannato a favore della corte a quella stessa pena alla quale sarebbe | condannato il complevole, e l'accusato deve essere liberato. || 20 || — (Art. 61) E poi, la denuncia è valida e può essere (dichiarata) davanti al signor | conte e davanti ad ogni suo servitore e davanti | al centenario, ma anche davanti alla sua moglie, se li non | ci fosse il centenario. — (Art. 62) E poi, se qualcuno appiccica il fuoco alla casa | o nel magazzino o nella stalla, per l'incendio per la prima volta || 25 || si condanna a favore della corte alla pena di 100 libbre ed a pagare il danno | a colui al quale l'ha fatto ovvero che sia condannato alla pena capitale se | non ha da dove pagare. Se lo fa di nuovo, si condanna | alla pena capitale. Se l'incendio è ivi fatto | da un uomo o da alcuni uomini e il criminale ||

8v

1 | non potrebbe essere preso, si paga la vrazba per ogni | incendio come sopra detto della vrazba. | — (Art. 63) E poi, nessuno può pretendere un debito fatto per | la corte in carica per qualsiasi servitore della || 5 || corte d'ora in avanti, se non lo chiede prima che | sia passato un'anno dopo il termine del suo ufficio. — (Art. 64) Poi, se qualcuno mostra del sangue, fattogli | dolosamente, a questo sangue si crede. Nondimeno, egli | deve confermare con giuramento, se là non c'erano testimoni. || 10 || — (Art. 65) Poi,* i pristavi e i pozovnici sono creduti | se non sono provati falsi. — (Art. 66) Poi, i pastori | e gli aratori ed altra gente di buona fama fuori la città, cioè ognuno | tra di loro è creduto come testimone, come nel brigantaggio così | nella violenza e negli altri misfatti. — (Art. 67) Poi,* || 15 || il padre al figlio, il figlio e la figlia al padre possono essere testimoni, | lo stesso il fratello e la sorella alla sorella se abitano separatamente e se si sono | divisi tra di loro. — (Art. 68) E poi, per l'uccisione, se non ci sono | testimoni, l'accusato deve giustificarsi con | 49 (congiuratori) e trovare i suoi congiuratori come meglio || 20 || sa e può. Se non ha congiuratori, che egli giuri da solo | tante volte, cioè per quelli che gli mancano. | — (Art. 69) Poi,* se qualcuno ha con un altro un giuramento, può validamente | liberarlo, se vuole, se si tratta di giuramento per una piccola | cosa, quando si radunano al consueto posto || 25 || dove si fanno i giuramenti e il liberato deve pagare | tanto, per quanto è stato condannato a giurare. Nondimeno, | là deve essere presente l'uomo della corte. E tutti gli altri | congiuratori può liberare senza nessun pagamento. — (Art. 70) Poi, se qualcuno è un traditore del signor conte «naturale» ||

9r

1 | quello stesso conte ha pieno potere di fare su di lui | e sui suoi beni vendetta (su di lui) | a propria volontà. | — (Art. 71) E poi, se io trovo un brigante di notte a mio danno, || 5 || cioè che mi fa danno e non posso prenderlo vivo | o non lo conosco per sapere chi devo | accusare e lo uccido, non devo essere condannato | e contro me nessuno può intentare una causa o accusarmi. | — (Art. 72) E poi, il

rappresentante non è creduto nella vertenza se non ha || 10 | giurato, eccetto se è inviato dalla corte, e questo rappresentante si chiama | in croato arsal. — (Art. 73) E poi, i pozovnici devono fare | giuramento (così come) anche i coloni devono essere chiamati davanti | alla corte tramite il giurato. — (Art. 74) E poi, i colpevoli, condannati alle multe, se | non hanno con che cosa pagare le sopraddette pene e || 15 | multe (se non hanno da pagare), il signor conte può | disporre con le loro vite secondo la sua volontà, come egli vuole. | — (Art. 75) E poi in tutte le multe, clausole penali e accomodamenti il signor conte ha diritto | e pieno potere come sopra i nobili uomini, così sopra | gli ecclesiastici e sopra i coloni e sopra tutte le altre || 20 | persone come sopra detto. | E poi: dunque tutte le soprascritte leggi, tutti i sopraddetti e eletti | da parte dei detti comuni del Vinodol hanno dichiarato e | confermato, confermando e dichiarando | le vecchie e valide leggi del Vinodol, secondo le quali sempre || 25 | hanno vissuto i loro avi ed i loro padri e tutti i loro antenati. | E poi, in memoria di questo in futuro e per pubblica | testimonianza, questo stesso comune di Vinodol ha decretato | che adesso si compili questo scritto e che un esemplare sia custodito in ogni città. ||

9v

1 | Venne fatto a Novigrad nella sala dei soprannominati conti | l'anno, il mese, il giorno e l'indizione detta. | E poi:⁹ se qualcuno ha qualche vertenza nella corte o davanti | alla corte venne sollevata causa da chicchessia || 5 | concernente un bene immobile, cioè una vigna o una terra | o una casa o un orto, cioè un qualsiasi | possesso ed egli dice che ha comprato questo possesso | da un uomo — che deve essere nominato — o | dice che questo possesso gli venne dato o donato || 10 | o pignorato o legato per anima ed egli ha | per ciò dei vivi testimoni, richiesti dalla legge, | questi testimoni sono creduti. Se invece egli non ha | per ciò vivi testimoni, ma prova con morti | testimoni parlando per i vivi: «questo è stato fatto || 15 | davanti a quei testimoni», anche questi testimoni | sono creduti, ma deve giurare | secondo la legge della città: «davanti a quei testimoni è stato fatto» | come sopraddetto. E in questa cosa non è permesso | più disturbarlo, ma che egli liberamente e || 20 | pacificamente goda e tenga questo possesso.

Fine

SPIEGAZIONI DI PAROLE E FRASI POCO CHIARE

1v

5 | Tutti i nomi sono riportati nella loro forma croata, poiché talvolta è impossibile trovare una «traduzione» adeguata, mentre altre volte la forma italiana è evidente. Lo stesso vale anche per i toponimi, soprattutto perché sono così più facilmente identificabili. ||

2r

5 | Centenario – *satnik* è l'organo esecutivo del comune (in un certo senso «capo della polizia») || 6,8 | *arhiprvad*, *prvad*: dal tardo latino *praebiter*: panromanzo: in romeno *preot*; nella lingua valacca-macedone *preftu*; in albanese *prift*, in veneziano e friulano prevede, in italiano meridionale *previte*. V.C Jireček, *Die Romanen in den Städten Dalmatiens während des Mittelalters*, Denkschrift der Kais. Ak. der Wis. im Wien, Phil.-hist. Classe, B.XLVIII, 1901, 16,92; C. Battisti - G. Alessio, *Dizionario etimologico italiano*, Firenze 1975,² I, 277; IV, 3073; G. Devoto, *Avviamento alla etimologia italiana*, Firenze 1968,² 316, 318, 330; *Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika* Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, I, 107-8 (*arhiprvad*); X, 87 (*plovan*); XII, 539-540 (*prvad*). || 25 | È interessante e significativo che il Vinodol per molti secoli non avesse proprio vescovo. V.le complesse ragioni in L. Margetić, *Iz vinodolske prošlosti*, p. 26 e sg., soprattutto pp. 35-36. È da notare una certa diffidenza verso il vescovo (cf. art. 1-4).³⁰ | *malik-macarol*: secondo Jagić, *Zakon' vinodol'skij*, 10 la parola *macarol* proviene dalla parola italiana «mazzarolo» cioè «incubo, elfiate». La parola *malik* significherebbe nella lingua croata «idolum, malus ingenuus, folletto». Ma sia egli che Kostrenčić, *Vinodolski zakon*, 177, ammettono che non è chiaro il nesso tra il diacono e le parole *malik* e *macarol* nel senso di un «incubo». Kostrenčić pensa inoltre al legame tra «mali», cioè piccolo bambino e il diacono nella sua funzione d'aiutante del vescovo. V. Mažuranić, *Prinosi* 619, seguendo A. Mažuranić, il primo editore della Legge, pensa che *macarol* sia il diacono che porta il pedum, il bastone pastorale del vescovo. Possiamo aggiungere che il *macarol* del Vinodol potrebbe essere accostato a «massarolo», cioè secondo G. Devoto-G.C. Oli, *Dizionario della lingua italiana*, Firenze 1971, 1367, un funzionario incaricato della custodia di beni pubblici. Ch. Du Fresne Du Cange, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, V, Niort, 1885, 289 menziona il *massarius*, *massariolus* e lo definisce *administrator*, *dispensator*, gall. *économe*, ital. *massaio*. Cf. Battisti-Alessio, *Dizionario etimologico italiano*, III, 2383. Il soprannome *Mazarol*, che troviamo in Pirano (cf. E. Rosamani, *Vocabolario giuliano*, Bologna 1958 p. 611) è senz'altro da collegare a questa funzione e non con *mazariol*, folletto. Neanche questo ravvicinamento risolve il problema del *macarol* della Legge perché lo *žakan* dell'art. 1 non è un amministratore dei beni ecclesiastici per il quale la Legge e le altre fonti del Vinodol e dei territori vicino adoperano il termine *kaštald* proveniente da *gastaldo*, termine che in Italia a partire dei tempi longobardi subì un'interessante evoluzione alla quale qui è impossibile (e superfluo) accennare.

2v

23 | la famiglia è, naturalmente, il «corteggio» in senso abbastanza esteso. || 28 | Così già V. Jagić, *Zakon' Vinodol'skij*, Petrograd 1880. Ma gli autori moderni propendono per un'altra interpretazione, cioè che il conte ed il vescovo hanno diritto alla requisizione del bestiame. Se il conte requisisce il bestiame tramite i suoi dipendenti, i permani, egli deve pagare per il bestiame requisito, altrimenti no. Cf. Kostrenčić, 1923, 178; Barada, 1952, 100. Per i dettagli v. L. Margetić, *Creske općine u svjetlu isprave od 5. listopada 1283. i pitanje kontinuite-*

ta dalmatinskih gradskih općina, Radovi Instituta za hrvatsku povijest 7, 1975, pp. 31-32; lo stesso, *Iz vinodolske prošlosti*, pp. 149-150. |

3r

24 | «l'aiutante» non è un avvocato che aiuta con consigli la parte in causa, bensì una persona esperta nel pronunciare senza sbagli le formule procedurali per la parte. || 26 | e sg. Una regola alquanto strana che nella prassi avrebbe giovato agli abili malfattori. La tortura non era ancora stata introdotta nel Vinodol ed i giudizi di Dio (le ordalie) non si usavano più nella seconda metà del secolo XIII. È probabile che si tratti di una disposizione rimasta lettera morta, ma che forse si potrebbe interpretare nel senso che i congiuratori si sarebbero dovuti scegliere tra i parenti. (cf. Lo statuto di Krk scritto in latino, lib. III, cap. 55; v. A. Lusardi - E. Besta, *Statuta Veglae*, Milano 1945). Per i dettagli v. L. Margetić, *Dokazna sredstva u sudskom postupku na frankapanskim primorskim posjedima*, Krčki zbornik 7, 1976, p. 210 e s. |

3v

8-12 | Con questa disposizione compilata abbastanza maldestramente si vuole dire che l'ammontare della clausola penale appartiene in ogni caso al conte e che non può essere stipulata a favore delle parti o di qualche terza persona. || 1213 | La posizione sociale dei preti era in generale uguale a quella dei coloni. Cf. art. 36. || 23-24 | Il *prstav* è una persona privata alla quale si conferisce da parte del conte o della sua corte la fede pubblica. Cf. M. Kostrenčić, *Fides publica (javna vera) u pravnoj istoriji Srba i Hrvata do kraja XV veka*, Beograd 1930, p. 6 e s.; L. Margetić, *O javnoj vjeri i dispozitivnosti srednjovjekovnih notarskih isprava s osobitim obzirom na hrvatske primorske krajeve*, Radovi 4 Instituta za hrvatsku povijest, 1973. ||

4r

5 | e s. La frase è scritta malamente, ma il senso è abbastanza chiaro: il guardiano deve gridare «aiutate» o avere un testimone oppure prelevare un segno di riconoscimento del malfattore, e deve senza indugiare o portare il segno o condurre il malfattore davanti alla corte. || 18 | *grašćik* è un funzionario comunale esecutivo; *busović* è il banditore comunale. || 27 | *hoverlica*, dal lat. coperculum, ital. coperchio. ||

4v

14 | *vražba*: guidrigildo, Wehrgeld, lat. mediev. guidrigild. ||

5r

7 | e sg. Secondo le nostre indagini (v. L. Margetić, *O starom hrvatskom nasljednom pravu descendenata*, «Historijski zbornik» XXV-XXVI, 1972-1973, pp. 273-279) questa disposizione della Legge riconosce il diritto all'eredità ai seguenti ordini successori: 1) figli 2) figlie 3) fratelli 4) sorelle. Nondimeno va rilevato che le figlie e le sorelle possono ereditare soltanto dietro consenso del conte. Ma ci sono anche altre interpretazioni, p.e. Kostrenčić, 1923 p. 202; Barada, 1952 pp. 48-50. || 20 | e sg. Nella letteratura questa disposizione viene interpretata in maniera diversa, cioè che si tratta della parte delle entrate di un colono alla quale il conte ha diritto. Ciò nonostante ci pare che quest'articolo deve essere collegato con l'articolo precedente: ambedue gli articoli si riferiscono ad un bene che appartiene al conte, il primo (art. 33) al bene vacante, il secondo (art. 34) ad una sola parte del bene. Per e., due cugini vivono indivisi, uno muore senza figli, l'altro non eredita, ma l'eredità spetta al conte come parte del bene indiviso. ||

5v

1 | e sg. La chiesa come persona giuridica gode di tutela particolarmente forte, parimenti al conte e alla sua famiglia: il ladro deve risarcire il settuplo valore dell'oggetto rubato. I preti, all'opposto, sono equiparati ai coloni ed il ladro paga loro soltanto il doppio del valore della cosa rubata. || 11 | Va sottolineato il principio accusatorio. Il conte e la sua corte non possono istruire un processo senza l'accusa del danneggiato. || 15 | e sg. Cioè non vale la massima *nullum crimen, nulla poena sine lege*, come pure in altre regioni europee nel Medio Evo. || 20 e sg. | Cf. le disposizioni concernenti i *pudari* (art. 23). *Rotnici* sono i giurati, cioè i coloni degni di fede che hanno prestato giuramento. Essi hanno dunque una posizione quasi ufficiale. Nella vicina isola di Veglia la loro posizione era minuziosamente regolata. ||

6r

11 | *likuf*: dal tedesco medievale *litkouf*. Secondo R. Schmidt-Wiegand, s.h.v. in *Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte* II, 1978, p. 1842: mhd. *litkouf* ist der Trunk, den die *litkoufliute*, nämlich Käufer, Verkäufer und Zeugen, gemeinsam tätigen. Dieser Akt, der dem Verkäufer bis auf den Erfüllungstag binden sollte (...) ist eine Ablösungsform des Lohngeldes ecc. Ivi anche la letteratura. || 24 e sg. | Qui è espresso il principio secondo il quale ambedue le parti possono proporre dei testimoni. Va rilevato che abitualmente questo articolo è interpretato diversamente. Per i dettagli v. L. Margetič, *Iz vinodolske prošlosti*, p. 166 con letteratura ivi menzionata. ||

6v

1 e sg. | L'esecuzione è dunque nelle mani di persone specialmente designate dal conte. ||

7r

18 e sg. | Cioè, la testimonianza di un testimone si può validamente confutare con altri testimoni degni di fede, ma contro questi ultimi non sono permesse ulteriori controprove. ||

8r

5 e sg. | Di solito questa disposizione nella letteratura viene interpretata in modo differente, cioè che la donna che prepara i veleni va punita per il primo crimine con 100 libbre di multa o al rogo, mentre per il crimine iterato il conte può decidere come vuole. Cf. p.e. Kostrenčić, 1923, p. 173. ||

8r

11 e sg. | Cioè, non è permessa l'accusa fatta p.e. in questo modo: Si dice che qualcuno ha commesso un crimine – senza produrne le prove. ||

8v

10-11 | *Pristavi* e *pozovnici* (le persone che citano gli imputati) sono persone dotate di fede pubblica, benché non si tratti di funzionari. || 14 e sg. | Cioè, i membri di una famiglia non ancora divisa non possono testimoniare l'uno per l'altro. || 22 e sg. | Cioè, al conte si paga la multa prevista per il delitto anche nel caso di remissione del giuramento. ||

9v

3 e sg. | Si crede anche ai testimoni indiretti (i c.d. testes de auditu) che hanno soltanto sentito quello che avevano detto gli altri (i c.d. testes de visu), nel frattempo morti. ||



Grobnico: Veduta.

B. L'URBARIO DI GROBNICO (GROBNIK) SCRITTO IN ITALIANO (PROBABILMENTE DEL 1700)

BREVI ACCENNI ALLA STORIA DI GROBNICO

Di Grobno non ci sono pervenute notizie dall'antichità. Nessuno scrittore greco o romano lo menziona. Mentre alcune altre città vicine hanno conservato qualche ricordo, p.e. nella toponomastica (Trsat-Tersatto <Tarsatica; Bribir <Varvaria; Senj-Segna <Senia), pare che a Grobno gli Slavi non trovarono che antichissime tombe, che del resto diedero il nome alla località (Grobno, Grobište, più tardi Grobno, significa infatti tomba, cimitero), anzi all'intera vasta pianura, Piana di Grobno (Grobničko polje).

Secondo lo scrittore-imperatore Costantino Porfirogenito¹ nel secolo X la Croazia tra l'altro abbracciava anche la parte più orientale dell'Istria e si protendeva fino alla città di Albona, il che significa che anche Grobno fece parte dello stato croato, forse la parte di un'unità amministrativo-militare confinaria, la c.d. *Krajina* («marca»). Dopo la temporanea conquista dell'isola bizantina di Veglia (Krk) da parte del re croato Petar Krešimir, verso il 1062² e dopo il rafforzamento del potere croato su quest'isola sotto il re Zvonimir (la celebre Bašćanska ploča — tavola di Besca!), quest'unità divenne ancora più stabile e continuò anche durante il regno del re croato-ungherese Koloman. Anzi, pare che partendo dal Quarnero, Koloman riuscì ad inquietare il resto dell'Istria.³

¹ CONSTANTINE PORPHYROGENITUS, *De administrando imperio* (ed. G. Moravcsik-R.J.H. Jenkins, Budapest-London 1949), cap. 30:

Ἐπὶ δὲ τῆς Σεντίνης τοῦ ποταμοῦ ἄρχεται ἡ χώρα χρωβατίας καὶ παρεκτείνεται πρὸς μὲν τὴν παραθαλασσίαν μέχρι τῶν συνόρων Ἰστρίας, ἤγγουν τοῦ κάστρου Ἀλβούνου, πρὸς δὲ τὰ ὄρεωδὰ καὶ ὑπέρκειται μέχρι τινὸς τῶ θεμάτι Ἰστρίας.

cioè: Dal fiume Cetina comincia la terra Croazia e si protende lungo la costa fino ai confini dell'Istria, cioè del castello Albona, mentre sul continente oltrepassa un po' il tema dell'Istria.

² Per i dettagli v. L. Margetić, *Odnosi Petra Krešimira i pape prema Korčulanskom kodesksu*, *Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku*, LXXIV, 1980, pp. 219-238.

³ Ekkehard, *Chronicon universale*, *Monumenta Germaniae Historica, Scriptores*, VI, 222: Colomanus, fines regni nostri scilicet in locis maritimis invaserit. La notizia appartiene all'anno 1108 e non può riferirsi che all'Istria. Diversamente F. Šišić, *Poviest Hrvata za kraljeva iz doma Arpadovića* (1101-1301), Prvi dio (1102-1205), Zagreb 1944, p. 22.

Dopo la morte di Koloman, alcuni eventi decisero per molti secoli la sorte di Grobnico. I più potenti stati vicini del regno croato-ungherese, cioè l'Impero occidentale, Venezia e Bisanzio credettero che il giovane, inesperto e poco serio figlio di Koloman, Stjepan, non sarebbe riuscito a resistere alle loro forze. Ma la vitalità dello stato croato-ungherese era sorprendente, così che esso non subì che lievi danni; tra l'altro pare che la forte stirpe tedesca di Duino, spinta dal patriarca aquileiese, riuscì a conquistare la c.d. Merania-Liburnia, cioè il territorio tra Bersezio (Brseč) e la Fiumara (Rječina).⁴ In questo modo Grobnico divenne un territorio confinario e ciò impresso per molti secoli un'indelebile caratteristica alla vita dei suoi abitanti, i quali godevano, sì di una certa riduzione delle imposte, ma erano obbligati a tenersi sempre pronti a difendere il confine. Ciò spiega in un certo senso anche il fiero ed estremamente coraggioso carattere della odierna popolazione.

La pianura di Grobnico rimase per secoli in potere dei potentissimi conti di Veglia, chiamati più tardi Frankapani, Frankopani, Frangipani. Dopo il 1577 Grobnico venne governato dai conti di Zrini e rimase nelle loro mani fino alla tragica fine del conte Petar Zrinski avvenuta nel 1671. Dopo la confisca dei beni dei conti di Zrini e Frangipani, Grobnico fece parte dei beni della camera reale fino al 1725, quando venne donato ai conti Perlas che lo tennero fino al 1776. Dopo il 1776 Grobnico fece parte del patrimonio della ricca famiglia Thurn-Taxis.

L'URBARIO DI GROBNICO IN LINGUA ITALIANA

I rapporti tra i signori di Grobnico e la popolazione erano regolati con:

a) il contratto tra Peter Zrinski e la popolazione di Grobnico, stipulato il 18 luglio 1642. Questo contratto (non un urbario) era stato scritto originariamente in croato, ma fino a noi è pervenuta soltanto la traduzione in latino, fatta il 7 luglio 1768. Questo importantissimo documento, insieme alle aggiunte del 9 marzo 1686, è stato pubblicato da L. Margetić, *Ugovori Petra Zrinskog s Grobničanima i Bakranima od 1642. godine i njihova dopuna iz 1686*, VHARP XXII, 1978, pp. 119-161, b) l'urbario del 1700, scritto in italiano, che pubblichiamo più avanti, c) l'urbario scritto in croato, probabilmente del 1726, pubblicato da R. Lopašić, *Urbaria lingua croatica conscripta, Hrvatski urbari*, T.I, MHJSM, vol. V, 1894, pp. 187-198.

Quest'ultimo urbario è senza dubbio il più recente. Una delle sue singolarità consiste in ciò che sono cancellate tutte le disposizioni concernenti il porto di Buccari. La ragione è molto semplice ed evidente:

⁴ Per i dettagli v. L. Margetić, *Kada je i kako Hrvatskij oteto područje do Brseč*, Znanstveni skup «Noviji rezultati u proučavanju povijesti i kulture Istre», 9-12 studeni 1977, «Histria historica», in pubblicazione.

questo urbario è stato senz'altro scritto durante il dominio dei conti Perlas i quali avevano l'esclusiva proprietà di Grobnico, mentre gli altri possedimenti del Vinodol, inclusa anche Buccari rimasero beni camerati.⁵ Perciò, i Perlas dovevano per forza cancellare quelle disposizioni, che nei vecchi urbani esistevano a causa della vecchia interdipendenza economica e giuridica delle tenute vinodoliane. È molto probabile che l'urbario in lingua croata sia stato scritto subito dopo la presa in possesso di Grobnico da parte dei conti di Perlas.⁶ È infatti noto che gli urbani erano solitamente scritti dopo il cambiamento del padrone, avvenuto sia a causa della morte del padrone precedente, sia a causa di vendita, ecc. Proprio nel Vinodol ci sono molti casi che confermano questa osservazione. È interessante notare che dell'aggiunta all'urbario di Grobnico fatta il 9 marzo 1686 venne fatta copia l'8 ottobre 1725, cioè un po' dopo la donazione di Grobnico da parte del re ai conti Perlas. Senza dubbio i Perlas si preparavano a chiarire i loro rapporti con i nuovi sudditi di Grobnico. Questo spiega la ragione dell'esistenza delle copie del 1725 e ci induce a ritenere sommamente probabile che il nuovo urbario in lingua croata venne redatto un po' più tardi, probabilmente nel 1726.

L'urbario in lingua italiana che qui pubblichiamo è stato senz'altro scritto dopo gli anni 1667 e 1676, menzionati nel documento, ma anche dopo il 1686 poiché alcuni brani dell'aggiunta del 1696 fanno parte dell'urbario in lingua italiana. Questo urbario è stato scritto senza alcun dubbio prima di quello in lingua croata, tra l'altro anche perché contiene disposizioni concernenti il porto di Buccari. Dunque, l'urbario è stato scritto dopo il 1686 e prima del 1726. È sommamente probabile che questo urbario venne redatto sotto Ladislav Coronini che divenne capitano generale dell'intero Vinodol nel 1695. Siccome gli urbani di Hreljin e di Bribir furono compilati nel 1700 e ambedue scritti in italiano, è molto probabile che anche l'urbario di Grobnico in italiano sia stato scritto all'incirca verso l'anno 1700.

Questa cronologia è importante perché rende possibile l'approfondimento della questione dell'evoluzione della società di Grobnico e dei rapporti tra i sudditi ed i signori, per non parlare dell'evoluzione degli istituti giuridici.

L'Urbario di Grobnico che pubblichiamo si custodisce nell'Archivio dell'Accademia jugoslava delle scienze e delle arti a Zagabria, col numero XV 25/D I I e.

⁵ Eccetto Bribir, che dal 1732 fino al 1768 era stato pignorato da Daniele Antonio Bertoli. V. Laszowski, *Gorski kotar i Vinodol*, p. 227; I. ERCEG, *Kmetstvo-feudalni odnosi na komorskim imanjima u Vinodolu i u Gorskom kotaru neposredno prije marijoterezijanske regulacije*, «Zbornik Historijskog instituta JAZU» vol. 4, 1961, p. 300.

⁶ Per il periodo del governo dei Perlas v. l'istruttivo saggio di I. ERCEG, *Društveno-gospodarsko stanje na Perlasovim imanjima*, «Zbornik Historijskog instituta JAZU», vol. 5, 1963.

IL TESTO DELL'URBARIO

1r

1 | Obligi, che devono fare li suditi di Grobnich conforme | erano convenuti col Defonto Pietro Zrin li 18 luglio anno 1960 etc. | Primo^a tutti li suditi di Grobnich, come ancora li pretti e liberti-ni, che avessero comprato delli terreni delli suditi devono dar || 5 | annualmente tutti assieme vino mogia sessanta quatro, bocali | venti otto. | Item formento stara sessanta sette e tre quarti. | Item formento stara sessanta sette e tre quarti. | Item delli birib^b annuali in contanti lire mille cento sessanta | quatro, soldi undeci. || 10 | Item li suditi di Grobnich tutti assieme devono dare annualmente pecore cento venti, provento chiamato permania,^c et in locco | delle peccore pagano in contanti lire quatro soldi dieci per | ogni pecora, fa in tutto lire cinquecento quaranta. | Item ogni sudito di Grobnich, che ha capre o peccore deve dar || 15 | ogni anno provento chiamato sul^d d'ogni vinti cappi una peccora o capra con il suo giovine e d'ogni quaranta cappi un | cappo con il suo giovine et un cappo sterile e chi non arriverà | al numero di vinti, così di tanti cappi deve pagar in contanti | d'ogni cappo soldi tre e mezo. || 20 | Item devono dare del medemo provento sul d'animali bovini | annualmente d'ogni vacha con latte soldi dieci e d'ogni vacha | sterile soldi cinque; quelli che ano manzi devono pagar annualmente d'ogni parro di manzi doi zochi da far tavole o in | contanti lire sette, conforme più comple al dominio, qualli ||

1v

1 | proventi ogni anno diligentemente si devono conscrivere dal castella-no con il cancelliere in presenza di doi giudici et doi sacerdoti e ris-coterli per conto del dominio. | Item ogni sudito deve dar annualmente doi lavoranti da lavorar || 5 | per il bisogno del dominio dove li sarà ordinato. | Il popolo di Grobnicho non si deve ingerir nelle arbadie, cioè nelli | pascoli delli boschi, che si affitano alli forestieri, ma tal affi-tanza si deve riscotere per conto del dominio. | Li suditi di Grobnich qualli hano cavalli sono obligati in ogni || 10 | occorenza dar li cavalli per cavalcare col giurisdicente, suoi | commissarij, suo capitano, alla servitù et alli ufficiali sino a Gerovo, Trieste, Capo d'Istria ed Verchnik; sino a Brod non | sono obligati, mentre con li Buccarani son convenuti e li medemi Buccarani danno cavalli da cavalcare e portano le somme || 15 | sino a Brod. | Di più ogni sudito di Grobnich che ha cavallo e obligato ogni | anno portar gratis da Grobnich sino Ziabro^e una somma di biave o altra robba, che li sarà data del dominio; in oltre nella occorenza ogni uno che ha cavallo parimente e obligato || 20 | portar una somma di robbe del dominio sino a Trieste, Cap-po d'Istria o Verchnich e questo oltre la somma che è obligato | di condur a Ziabro, ma quel sudito che darebbe cavallo per cavalcare non o obligato dar cavallo sotto la somma. | Il castellano ogni anno deve cernir dodeci suditi, quali non ||

2r

1 | hano cavalli e questi devono a proprie spese arrar, portar il | letame, in seminar et attender alli terreni nel morost^f del | dominio, essendo li medesimi liberi dalle altre robbote dall'aggravio | delli zochi. || 5 | Li suditi di Grobnich, quando il giurisdicente o suoi commissarij si trovano nel castello di Grobnich sono obligati portar le legna | abastanti per la cucina; et in caso di guerra sono obbli-

gati | condur li grani da Brod o Ozial nel castello di Grobnich secon-|do il possi-
bile. || 10 | Li medemi sudito sono obligati dare le robbote per le fabriche | del ca-
stello, condur le schinbolle^g dalle montagne, far abrugiari | le calcare, dovendo
solamente il dominio pagar l'occorenza. ; Se il dominio vollesse far fillare le la-
ne delle peccore, et | far rasse, li suditi sono obligati fillar et tesser però per paga-
mento. | 15 | Li suditi di Grobnich sono obligati condur li legnami dalli | boschi
per trafico nelli porti del dominio e non altrove | sotto penna di ducati venti
cinque e sono obligati dar la | decima delle tavole che seggono in Reczina, qual
decima | 20 | si riscote nel porto di Buccari et le medeme tavolle sono | obligati
vender in porto a prezzo competente alli ufficiali | del dominio; cioè la tavola di
piedi dieci à soldi dieci, di | piedi otto à soldo otto, di piedi sei a soldi sei. | Item
quelli che hano valche in Reczina prima pagavano ogni ||

2v

1 | decimo soldo, in presente ogni mollinaro per suoi mollini e | valche paga lire
venti quattro all'anno. | Li macellari sono obligati dare al castello la testa con la
lingua | d'ogni animale che amazarono nella beccaria il che sol riscotere || 5 | il ca-
stellano per se et devono li detti macellatori proveder la | beccaria con carne di
manzo à prezzo anticho di soldi tre la | libra il simile de castrati. | Nel fiume Re-
czina nesuno ardisce pescar trute sotto penna | di venti cinque ducati, essendo
tal pesca riservata per il do-||10 | minio. | Li suditi di Grobnich sono obligati ar-
mati dar la comitiva | bisognevole al giurisdicente et suoi ufficiali oltre le monta-
gne | sino Gerovo, sino Buccari e Fiume e chi fosse ordinato e | non andrebbe
dove pagar lire sei di penna. In oltre sono ob-||15 | ligati andar ben armati, dove
il bisogno portarebbe e dove dall' ufficiale gli sarà ordinato sotto penna di lire
venti cinque et | quando occorerebbe sono obligati a compagnar il giurisdicente |
li suoi danari et altre robbe sino Trieste e Cappel d'Istria | et Verchnich, però al-
l'ora gli si deve dar il vito del dominio. || 20 | In oltre nelle occorenze di guerra
sono obligati li suditi di Grobnich d'andar con il giurisdicente o suo capitano
dove porta-|ra il bisogno et se dio gli dasse fortuna di qualche botino | quando
andassero con l'altri confinari o per terra, o per ma-|re, sono obligati dar al do-
minio la quarta parte del botino, ||

3r

1 | sotto penna di conveniente castigo sono obligati tener diligente guar-|dia do-
ve in tali casi sarano ordinati. | Nessun sudito di Grobnich puol lasciar terreni,
vigne o case alle | chiese et se lascierà, così li parenti o altri suditi a giusta sti-
||5 | ma possono discomprar tal lasite et dar il denaro alle chiese et il | censo dovuto
al dominio sempre deve conservarsi in tutto. | Se qualche prete haverà con qual-
che donna bastardi, deve pa-|gar al dominio di penna lire cinquanta del maschio
e lire | vinti cinque di femina, poi il vescovo separatamente lo puol || 10 | castigare
per simil eccessi e tal prete non puol lasciar alli | suoi bastardi cosa alcuna m' alli
proprij fratelli o parenti, | se ne haverà; non havendo fratelli o altri parenti, così
li | suoi benni ciascano al dominio. | Li giudici, satnicho, graschicho et altri offi-
ciali delli suditi || 15 | si devono mutar ogni anno assistente il castellano, o vere-
mente | confermar li qualificati; il giudice poi uno chiamato il giudice | della si-
gnoria si deve eleger dal castellano. | Nesun piovano o altro prete puol goder al-
cun beneficio dove | giurisdicente s'aspeta dar la collatura, ma quelli che dal || 20 |
giurisdicente vengono eletti et averano la sua collateria, li me-|demi ancora go-

derano il beneficio e rendita d'essa. | Nesun sudito puol vendere beni alli stranieri, et se alcun | sudito volesse abbitar altrove fuori della giurisdizione, et non servir al giurisdicente e far l'obbligì come gl'altri suditi, allora ||

3v

1 | perde la sua porzione delli beni, li quali cascano al dominio, | mentre ogni sudito che vol goder benni suoi deve servir al do-|minio come l'altri. | Si deve tener nel castello un protocollo et libro, nel qualle il cancel-|5|liere deve conscrivere tutte le sentenze delli giudizij, et alle parti | che ricercarano doverà dare giusta copia delle sentenze sotto pen-na della infedeltà, del qual libro et custodia d'esso dovera avere | cura il castellano del dominio. | Il castellano deve con diligenza ricevere le accuse dalli suditi || 10 | et conscriver le medeme per far poi celebrare li giudici, et li giu-|dici devono giudicar giustamente secondo la ragione et giusti-zia non per interesse, et se qualche giudice si scoprirebbe corrotto | doverà esser castigato; dove se qualche sudito sarà condanato in | qualche penna pecuniaria, il castellano deve anotarla et risco-||15|terla per il dominio con tenere diligente registro di tali penne | et riscossioni per renderne conto d'esse; prima si celebravano | li giudicij ogni primo lunedì del mese, adesso si doverano celebrare secondo sarà il bisogno et il castellano sotto castigo | non deve per proprio interesse clandestinamente agiustar le || 20 | parti, ma far discuter giudicialmente le cause d'importanza, | massime dove si conosce che il dominio doverà ricever qualche | condanna. | Li giudicij in cause ordinarie civili vengono celebrate dalli giudici ordinarij di Grobnich con assistenza del castellano et per ||

4r

1 | le loro sportule non devono ricevere più di lire sei, si spartiscono | fra di loro; le ca(u)se poi rilevanti et criminali devono esser con as-|sistenza del castellano, giudici et tutti li giudicij devono celebrar-|si nel castello. || 5 | Li giudici et seniori di Grobnich non possono ne devono distribuir | ad alcun sudito terre deserte, ma se qualche sudito domandarà | qualche pezo di communale si deve insinuare al dominio et dal | ufficiale deputato dal dominio riceverà tal comunale con paga-|re al dominio quel censo e tributo che gli sarà posto annual-||10|mente sopra tal terreno, il che si doverà anotar nell'Urbario. | Li sudditi di Grobnich non possono vender nuovi terreni un all'altro senza prima s'insinuino al castellano, et questo acciò | li diritti del dominio resti illesi, ma con tali vendite et mutazio-|ni di nuovi nomi si possono conscriver li nuovi possessori nell'||15|Urbario per pagar quello dovevano e ciò sotto penna di perder la | somma contratta per tali terreni. | Li suditi di Grobnich non ardiscano vender altrove le pelli di gattopardi, volpi, kastori, lupi et orsi, ma li devono vender | al dominio a prezzi antichi, cioè la pelle di gattopardo e d'||20|orso secondo il valore d'essa, la pelle di volpe è L. 3. - quando | è buona il simile di castore à L. 3. - ordinaria e slatiza^b à Lire | sei, la pelle di lupo ò L. 6. - et quando prendessero qualche sal-|vaticine devono portar la quarta parte al dominio, la caccia | di lepri è proibita alli suditi, ma è riservata per il giurisdicente ||

4v

1 | però se il caso portasse che qualche sudito ammazasse qualche lepře | le obli-
gato portarla al dominio et il dominio li deve dare per essa | soldi dodeci. Perni-
ce non ardiscono vender altrove, m'al dominio | e per ogni pernice piccola gli si
pagano soldi otto, per ogni catorno || 5 | soldi dodeci il che devono osservare sot-
to penna di lire venti cinque. | In caso di guerra li suditi devono esser fedeli al
dominio e se | qualche duno si scoprisse in qualche infedeltà allora perde la | te-
sta e li benni e l'eredi di tali infedeli ancora cascano | nella penna d'infedeltà. || 10
| Li suditi di Grobnich sono obligati tener le guardie nel castel-|lo giorno e notte
diligentemente sotto penna del castigo et il | portinaro che libero li proventi del-
la propria persona d'al-|tre rabbote deve invigilare diligentemente alla porta et
la | sera è obligato portar le chiavi al castellano e tali guardia-||15|ni sono obligati
portar le lettere a Buccari, Fiume e luogi circonvicini secondo il bisogno. | Se
qualche sudito di Grobnich incominciasse sussurar e semi-|nar qualche solleva-
zione contro il castellano o qualsisia | altro ufficiale del dominio o li sudditi uno
contro l'altro || 20 | cominciassero tumultuare e causar sollevazioni, simil rei per-
dono tutti li benni che si devono occupar per il dominio et | il oltre li medemi
con, tutta loro famiglia si devono bandir e | scaziar dal territorio del dominio e
proclamarsi perpetui | infedeli. ||

5r

1 | Li suditi di Grobnich sono obligati dar il pastore per pascolare | le peccore del
dominio, qualunque di loro sarà elletto dal castellano, | però il dominio deve pa-
gar tal pastore secondo l'anticha con-|suetudine, cioè al pastore maggior dieci
peccore, nuove stara || 5 | di biave, formagio libre venticinque e per la camicia L.
5.-; | all' altri due pastori inferiori sei peccore per uno, stara nuove | di biave, for-
magio libre venticinque per cadauno per camizia | Lire 5 ad ogni uno. | Li suditi
di Grobnich possono vender case, vigne et altri ter-||10|reni vechi uno ad altro e
possono far altre trafiche e barati pa-|gando però sempre li soliti diritti al domi-
nio, ma il nego-|zio di legnami et altri negozij nel porto si riservano per | solo do-
minio. | All' medemi suditi si permette la vendita di vini da San || 15 | Michiele sino
San Giorgio, ma di San Giorgio sino San Mi-|chiele la vendita et eduzilio de
vini à bocale s'aspetà al | solo dominio; possono però alle somme vender li loro
vini | di proprie entrate ancora doppo San Giorgio li medemi su-|diti, offerendo-
lo però sempre prima al dominio; e se qualche || 20 | sudito o chi si sia altro si
trovasse vender vino à bocali dop-|po San Giorgio casca in penna di ducati ven-
ticinque, et | perdita del vino esistente nella botte che vendesse à | minuto. | Li
suditi di Grobnich sono obligati in tempo di neve agiustar ||

5v

1 | le strade oltre il Monte Snesnik; parimente sono obligati concorre-|re con la
rabbota sempre quando si accomodarano le strade in ogni | tempo oltre detto
monte, e per il territorio di Grobnich, et sono | obligati concorrer con la robbo-
ta, quando si accomoda il pontille || 5 | e magazeni nel porto di Buccari et sono
obligati ancora | dar la loro porzione di palli per detto pontile. | Il capitollo di
detto castello Grobnich è obligato dar la bannia al castellano annualmente se-
condo l'uso anticho, cioè la | vigesima parte delle loro decime di vino, biave et
agne-||10|li, poi il castellano è obligato in ricompensa assister nell'occorenze à

detto capitolo in cose di ragione e giustizia gra-tis. | Li confini della giurisdizione e territorio di Grobnich | sono specificati qui aggiunto nel privilegio del re Bella, || 15 | e nella sentenza seguita trà li popoli di Grobnich e | Buccari l'anno 1667, 1676, conforme si vede qui avanti. | Si proibisce à tutti li suditi di Grobnich sotto rigorosissime penne il talgio ciohor¹ fuora quel tanto che bisognerà | per uso delle proprie case. || 20 | Primieramente si guardano li suditi suddetti di non danne-giar li boschi con talgio d'alberi per pascolo di loro | animali, massimamente arberi simili, che potrebbero ser-vir per il scalo, perché contrafacendo non solamente dove-rano bonificar tutto il danno fatto, mà farano anco castigati ||

6r

1 | con pene arbitrarie della superiorità, cometendo à questo fine | all'officiale et giudici di dover più volte all'anno far la vi-sita di detti boschi.

a - Le prestazioni degli abitanti di Grobnik dovute al signore terrestre erano un po' meno pesanti di quelle degli abitanti degli altri castelli-città di Vinodol. Nondimeno, il sistema delle prestazioni era più complicato perché consisteva in un grande numero di svariatissimi aggravati. La ragione di questi curiosi fenomeni sta probabilmente nel fatto che Grobnik fu per secoli una tenuta confinaria, dove accanto ai coloni vivevano anche i veri confinari, i permani, una specie di guardafrontiera, i quali pagavano molto meno degli altri abitanti. I loro aggravati erano in principio calcolati in globale, cioè non dipendevano dall'entità delle entrate ed erano versati in natura (pecore, ecc.), non in contanti. Per i dettagli v. L. Margetić, *Permani frankažanskih (i zrinskih) primorskih posjeda*, in «Iz vinodolske prošlosti», pp. 55-79.

b - *Bir*, letteralmente «colta» era la prestazione basilare dei coloni. Si pagava per il godimento dei «vecchi» terreni, e in principio aveva carattere di prestazione del diritto privato, ma pian piano assumeva sempre di più valore d'onere reale connesso al godimento della rispettiva terra perdendo il suo precedente valore.

c - *Permania* era la prestazione dovuta in principio dai permani. Con la scomparsa dei *permani* come «classe sociale» distinta, la *permania* rimase come una prestazione specifica degli abitanti di Grobnico.

d - *Sulj*, era una prestazione che si pagava per l'uso dei pascoli, considerati per principio di proprietà del signore terrestre. Il nome proviene da *solum*, terra.

e - *Ziabro* è l'odierna Čabar.

f - *Morožt*: evidentemente dal tedesco *Morast*. Ma negli altri documenti c'imbattiamo nell'espressione *marof* dal tedesco *Meier-hof*. (V.p.e. Laszowski, *Urbar* p. 79).

g - *Schinbolle* è poco chiaro. Nel testo dell'urbario in lingua croata troviamo *daske*, cioè assi. Forse dalla parola tedesca *Schiene* (asse).

h - *Slatiza*: martora.

i - *ciohori*: forse il compilatore non ha letto attentamente le parole croate *z gori* (dalla montagna).

Traduzione di: Anneliese Margetić